

PARERI SUI CONCORDATI DI CUI AGLI ARTT 599 BIS E 602 CO 1 BIS CPP

I Sostituti nel formulare i pareri dovranno attenersi ai seguenti criteri

- 1) Non avendo l'istituto in oggetto natura premiale, i magistrati dell'ufficio nel valutare le proposte di concordato dovranno tener presente prevalentemente la fondatezza e la serietà dei motivi di impugnazione formulando una prognosi sull'eventuale accoglimento dei medesimi nel giudizio di appello
- 2) Perseguendo l'istituto obbiettivi deflattivi, i magistrati dell'ufficio, nell'esaminare le proposte di concordato, valuteranno con maggior favore quelle formulate ai sensi dell'art 599 bis cpp, rispetto a quelle avanzate in udienza ai sensi dell'art 602 co 1 bis cpp
- 3) Per le medesime ragioni saranno valutate con maggior favore le proposte di concordato riguardanti tutti gli appellanti del processo
- 4) L'intesa sui motivi riguardanti l'entità della pena irrogata in primo grado non potrà dar luogo ad una riduzione di pena superiore ad un quarto, salvo casi eccezionali da sottoporre all'attenzione del Procuratore Generale. Saranno comunque valutati con particolare attenzione i casi in cui l'abbassamento della pena consenta all'imputato di accedere ai benefici di legge con ricadute su eventuali misure cautelari in atto;
- 5) i magistrati dell'ufficio, nel valutare le proposte di concordato, apprezzeranno adeguatamente l'intervenuto risarcimento del danno cagionato alla persona offesa o, in tema di reati ambientali, il ripristino dello stato dei luoghi;
- 6) le proposte di concordato saranno valutate dal magistrato che rappresenterà l'Ufficio nell'udienza di trattazione del processo di secondo grado
- 7) nel caso che l'istanza pervenga prima della formazione dei ruoli di udienza, la proposta di concordato potrà dar luogo ad una riduzione di pena fino ad un terzo;
- 8) nel caso di processi con reati gravi, per i quali sono state inflitte pene severe, il sostituto procuratore generale prima di determinarsi sulla proposta di concordato valuterà l'opportunità di interloquire con il Procuratore Generale ed eventualmente anche con il Procuratore della Repubblica;
- 9) Nei casi di minor complessità e per i processi aventi ad oggetto reati di minor gravità la Procura Generale, avvalendosi della collaborazione del personale di polizia giudiziaria in forza all'UGECO, si attiverà, contattando il

difensore dell'imputato appellante, per sondare l'eventuale interesse del medesimo e del suo assistito ad una rinuncia concordata ai motivi di appello da avanzare ai sensi dell'art 599 bis CPP.

- 10) Le proposte di concordato, formulate su iniziativa dell'appellante o sulla scorta delle intese raggiunte con le modalità di cui al punto precedente, potranno essere presentate, dal difensore munito di procura speciale, con atto depositato in segreteria o mediante invio alla casella di posta elettronica certificata di questa Procura Generale:

[penale.pg.perugia@giustizacert.it](mailto:penale.pg.perugia@giustizacert.it).

Alle medesime dovrà essere allegata copia della sentenza impugnata.

- 11) E' auspicabile che le proposte di concordato avanzate ai sensi dell'art. 602 co 1 bis cpp siano depositate in segreteria o trasmesse a mezzo posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima dell'udienza fissata dinanzi alla Corte di Appello